

Diritti di credito e comunione legale

CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 9 ottobre 2007, n. 21098 - Pres. Luccioli - Rel. Felicetti

Matrimonio - Regime patrimoniale - Comunione dei beni - Oggetto - Titoli di credito acquistati durante il matrimonio - Obbligazioni emesse da una società - Diritti di credito - Appartenenza alla comunione immediata - Comunione differita - Esclusione

(C.c. art. 177, lett. a, c)

Deve ritenersi superato l'orientamento secondo il quale solo i diritti reali, e non anche i diritti di credito, possono entrare a far parte della comunione legale. Pertanto, poiché i titoli obbligazionari acquistati da un coniuge in regime patrimoniale di comunione legale con i proventi della sua attività lavorativa sono da considerare una forma di investimento, rientrano nella nozione di "acquisti" di cui all'art. 177, lett. a, c.c. e quindi cadono in comunione immediata e non in comunione *de residuo*.

... Omissis ...

Motivi della decisione

1. Il ricorrente, dopo avere citato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale andrebbe escluso che i diritti di credito possano cadere in comunione legale fra i coniugi ai sensi dell'art. 177 c.c., comma 1, lett. a), con il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 177 c.c., lett. a) e lett. c), per avere la Corte di appello applicato alla fattispecie la lett. a), anziché la lett. c), giudicando le obbligazioni oggetto del contendere un investimento, come tale oggetto della comunione legale fra i coniugi, mentre in realtà era unicamente un mezzo di salvaguardia del danaro dalla svalutazione. La Corte di appello, infatti, pur ritenendo i titoli obbligazionari acquistati con i proventi dell'attività professionale del ricorrente, erroneamente li avrebbe considerati un "acquisto" in quanto "investimento" del proprio risparmio.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia sostanzialmente la violazione dell'art. 177 c.c., comma 1, lett. c), riferendosi la motivazione della Corte di appello al capitale, mentre «tutt'al più acquisto potrebbero essere considerati gl'interessi, ma mai il capitale, che rimane integro sia nell'aspetto quantitativo che qualitativo».

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere la Corte di appello, per un verso, affermato che le obbligazioni sono titoli di massa che, a differenza delle azioni, attribuiscono la qualità di creditore della società e sono assimilabili ad un mutuo e dall'altro applicato alla fattispecie l'art. 177 c.c., lett. a), non riferibile a beni diversi da quelli aventi natura reale e, in particolare, al danaro oggetto di crediti, idoneo a far parte solo della comunione *de residuo*.

I primi due motivi del ricorso vanno esaminati congiuntamente e sono infondati, mentre il terzo motivo è inammissibile.

2. Va premesso, riguardo ai primi due motivi, - per quanto rileva in questa sede che la sentenza impugnata ha rilevato che la Deitulemar Compagnia di Navigazione s.p.a. aveva emesso prestiti obbligazionari ad un tasso d'interesse annuo del 14% e l'odierno ricorrente C. E., in regime di comunione legale con la moglie, aveva sottoscritto, nel 1996, 11.000 obbligazioni, del valore nominale di L. 10.000 ciascuna, con emissione del relativo certificato. Ha rilevato che nel marzo del 1997 l'odierno ricorrente aveva dichiarato di avere smarrito il relativo certificato obbligazionario, ottenendone un duplicato in attesa di espletare la procedura di ammortamento del valore nominale di L. 1.250.000.000, avendo dichiarato di volere reinvestire gli interessi maturati. Che, successivamente, si era presentata la D.G., coniuge del C., esibendo l'originale del certificato e chiedendo la restituzione del capitale ed il pagamento degli interessi, mentre immediatamente dopo il C. aveva chiesto a sua volta la restituzione del capitale e degli interessi maturati. La sentenza ha rilevato ancora che la società attrice aveva versato presso l'Istituto San Paolo di Torino, a disposizione del C., coniugato con la D.G. in regime di comunione patrimoniale, la somma di L. 1.400.000.000, da versarsi "a chi di diritto, previa consegna dell'originale del certificato", chiedendo con l'azione subito dopo promossa ché fosse dichiarata la legittimità del proprio operato.

Avversando tale domanda il C., deducendo che la sottoscrizione delle obbligazioni era stata da lui fatta utilizzando esclusivamente i proventi del proprio lavoro professionale e che solo al momento dello scioglimento della comunione legale i proventi di tale attività entrano nella *communio de residuo*, aveva contestato tale legittimità, chiedendo il rigetto della domanda stessa e la consegna della somma su detta, oltre accessori, nonché la condanna al risarcimento dei danni a carico della D.G., da condannarsi anche alla restituzione del certificato obbligazionario. La sentenza ha osservato che la

D.G., a sua volta, aveva dedotto che gli acquisti fatti con i proventi dell'attività professionale dei coniugi entravano nella comunione legale.

La Corte di appello avendo il tribunale accolto le domande della società attrice e quella della D.G., dichiarando che le obbligazioni in questione, e quindi il relativo importo, appartenevano a entrambi i coniugi ed avendo il C. proposto appello rigettava il gravame affermando che «i titoli obbligazionari per cui è causa, pur essendo stati acquistati con i proventi dell'attività separata dell'appellante, rientrano nella comunione prevista dall'art. 177 c.c., comma 1, lett. a), in relazione agli acquisti effettuati durante il matrimonio da uno solo o da entrambi i coniugi in regime di comunione legale». A tal fine ha osservato che deve ormai ritenersi superata l'opinione secondo la quale la comunione legale fra i coniugi può riguardare solo diritti reali e non anche i diritti di credito, dovendosi ritenere fondata l'interpretazione dell'art. 177 c.c., comma 1, lett. a), secondo la quale fra gli "acquisti" ivi indicati, che entrano a far parte della comunione legale ove non espressamente esclusi, rientrano tutti gli "investimenti" compiuti da ciascun coniuge, "qualunque sia la natura del diritto che ne formi oggetto". La Corte ha parallelamente ritenuto priva di fondamento la tesi dell'appellante secondo la quale la sottoscrizione di titoli obbligazionari non costituisce un "acquisto" in senso tecnico, ma una forma di accantonamento del denaro, essendo le obbligazioni di società titoli di massa, rientranti nell'ampia nozione di "beni mobili" delineata dall'art. 812 c.c., comma 3, ed essendolo, in particolare, il certificato obbligazionario al portatore oggetto del giudizio, non assimilabile in alcun modo al denaro depositato presso una banca.

Tali affermazioni, contrariamente a quanto si deduce con il ricorso, sono esatte.

In proposito va considerato che la tesi, fatta propria anche da alcune decisioni di questa Corte, secondo la quale solo i diritti reali potrebbero rientrare, per ragioni di principio, fra gli "acquisti" previsti dall'art. 177 c.c., comma 1, lett. a), nella comunione legale fra i coniugi, non appare sostenibile alla stregua di un più approfondito esame della problematica relativa, non esistendo validi argomenti di ordine letterale o sistematico che la giustificano.

Sotto l'aspetto letterale (art. 177 c.c., comma 1, lett. a), disponendo genericamente che costituiscono oggetto della comunione "gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali", contraddice tale tesi, apparendo dal punto di vista letterale idoneo a ricomprendere gli atti acquisitivi di ogni genere di "bene", inteso quale oggetto di ogni tipo di diritti, non contenendo la norma alcuna specificazione delimitativa (Cass. 27 maggio 1999, n. 5172).

Sotto il secondo aspetto va poi ritenuto privo di fondamento l'argomento, addotto a sostegno della su detta

tesi, in base al quale vi rientrerebbero solo i diritti reali in quanto la comunione, collocata dal codice nel libro della proprietà, secondo quanto previsto dalla sua disciplina generale, potrebbe avere per oggetto solo tali diritti. A prescindere dalla esattezza di tale ultimo assunto, infatti, la comunione legale fra i coniugi è un tipo di comunione non riconducibile a quella regolata dall'art. 1100 c.c., e ss. e, quindi, sottratta alla disciplina che la regola ed ai relativi principi.

Come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 311 del 1988 e da questa Corte nelle sentenze 19 marzo 2003, n. 4033 e 7 marzo 2006, n. 4890, la comunione legale fra i coniugi, a differenza da quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto tutti i beni di essa. Ne consegue che, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune, ponendosi il consenso dell'altro coniuge (richiesto dal comma 2 dell'art. 180 c.c., per gli atti di straordinaria amministrazione) come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene. Esso ove si tratti di un bene immobile o di un bene mobile registrato, rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza si traduce in un vizio da far valere nei termini fissati dall'art. 184 c.c.. Viceversa per ciò che concerne gli atti di disposizione di beni mobili, l'art. 184 (comma 3) non prevede detto consenso, limitandosi a porre a carico del coniuge che ha effettuato l'atto in questione l'obbligo di ricostituire, ad istanza dell'altro, la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non fosse possibile, di pagare l'equivalente del bene secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione, senza stabilire alcuna sanzione di annullabilità o di inefficacia per l'atto compiuto in assenza del consenso del coniuge, atto che resta, pertanto, pienamente valido ed efficace. Disciplina, questa, applicabile agli atti dispositivi di titoli di credito.

Secondo quanto si evince da tali rilievi, pertanto la comunione legale fra i coniugi, come regolata dagli artt. 177 e ss. c.c., costituisce un istituto che prevede uno schema normativo non finalizzato, come quello della comunione ordinaria regolata dall'art. 1100 c.c., e ss., alla tutela della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi nel suo ambito, con speciale riferimento al regime degli acquisti, in relazione al quale la ratio della disciplina, che è quella di attribuirli in comunione ad entrambi i coniugi, trascende il carattere del bene della vita che venga acquisito e la natura reale o personale del diritto che forma oggetto.

Con la conseguenza che, in linea di principio, anche i crediti così come diritti a struttura complessa come i diritti azionari in quanto "beni" ai sensi degli artt. 810,

812 e 813 c.c., sono suscettibili di entrare nella comunione, o per effetto di donazione o successione (art. 179 c.c., comma 1, lett. b) ove specificamente stabilito nell'atto di liberalità ovvero nel testamento, oppure attraverso lo speciale meccanismo di acquisizione previsto dall'art. 177 c.c., comma 1, lett. a).

Fermo restando che, essendo stata la comunione fra i coniugi configurata dal legislatore come comunione parziale e non universale, si pone il problema di stabilire in che limiti operi detto meccanismo. Ciò tenuto conto che ciascun coniuge, pur in regime di comunione, resta titolare di un patrimonio individuale e di una sua autonomia, economica, dovendosi escludere, pertanto, che la comunione degli acquisti possa comprendere tutti indistintamente i diritti di credito che ciascun coniuge acquisisca con il suo operare.

In relazione a tale problematica questa Corte ha già statuito che i titoli di partecipazione azionaria, così come le quote di fondi d'investimento, costituendo componenti patrimoniali aventi un loro valore economico, anche se acquistati con i proventi della propria attività personale nel corso del matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione dei beni, entrano a far parte della comunione legale, ove non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell'art. 177 c.c., poste dall'art. 179 c.c., (Cass. 18 agosto 1994, n. 7437; 23 settembre 1997, n. 9355; 27 maggio 1999, n. 5172).

Analoga soluzione una volta ritenuto, per quanto sopra detto, che anche i diritti di credito possono essere oggetto di acquisto alla comunione legale ai sensi dell'art. 177 c.c., comma 1, lett. a), deve essere adottata per i titoli obbligazionari acquistati da un coniuge con i proventi della propria attività personale. Ciò in correlazione con la ratio della norma, che è quella di far entrare nella comunione, in linea generale e salvo le specifiche eccezioni, ogni tipo di "bene" che ciascun coniuge acquisti nel corso del matrimonio, e tenuto conto che nella realtà economica moderna i valori mobiliari tra i quali rientrano i titoli obbligazionari costituiscono una delle forme più diffuse e significative d'investimento della ricchezza.

Le obbligazioni societarie sono titoli, al portatore o nominativi (art. 2412 c.c.), offerti ai risparmiatori a fronte di un'operazione di finanziamento, di durata più o meno lunga, destinati alla circolazione, i quali fruttano un interesse che può essere fisso o indicizzato a determinati parametri prestabiliti. Appartengono alla categoria dei titoli di massa ed hanno, nel corso della loro durata, un valore che può essere molto diverso da quello di emissione e di rimborso, collegato alle fluttuazioni del mercato in relazione all'andamento generale dei tassi d'interesse, nonché all'affidabilità dell'emittente che può a sua volta mutare nel tempo in relazione alle sue fortune economiche alla cui solidità finanziaria è legata la rischiosità (nonché, di solito, la stessa remunerazione dell'investimento), non essendo, di regola, garantita la certa e integrale restituzione del capitale ed il pagamento

degli interessi. Esse costituiscono, pertanto, una forma d'investimento del denaro non assimilabile in alcun modo al deposito bancario in conto corrente, il cui saldo non rientra nella comunione dei beni ex art. 177 c.c., comma 1, lett. a), (da ultimo Cass. 20 gennaio 2006, n. 1197) proprio perché non rappresenta una forma d'investimento dello stesso, rientrando invece solo nella comunione da residuo ai sensi dell'art. 177 c.c., comma 1, lett. c).

Ne consegue l'acquisto di obbligazioni societarie, comportando l'impiego del denaro, provento dell'attività personale e separata di uno dei coniugi, in un bene giuridico diverso costituente una forma d'investimento, trasforma il "provento" dell'attività separata in un *quid alii* che, secondo la regola generale posta dall'art. 177 c.c., comma 1, lett. a), per tutti gli acquisti compiuti da ciascun coniuge in regime di comunione legale con i proventi della propria attività, entra a far parte della comunione legale immediata e non della comunione da residuo ai sensi dell'art. 177 c.c., comma 1, lett. c).

La Corte di appello ha adottato una statuizione conforme ai principi sopra esposti, confermando la sentenza di primo grado e implicitamente decidendo, secondo quanto si evince dal complesso della sua motivazione, anche sul punto dedotto con il secondo motivo del ricorso in esame, e cioè che, avendo l'odierno ricorrente investito somme costituenti proventi della propria attività personale in titoli obbligazionari, sia il relativo capitale sia i relativi interessi, facendo parte della comunione legale, appartenevano in comune ad entrambi i coniugi.

Ne deriva che i primi due motivi del ricorso sono infondati.

3. Quanto al terzo motivo, esso deve essere dichiarato inammissibile, deducendosi con esso un preteso vizio motivazionale relativo all'interpretazione dell'art. 177 c.c., mentre i vizi di motivazione (denunciabili come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5) possono concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche (da ultimo Cass. 12 aprile 2006, n. 8612; S.U. 10 gennaio 2003, n. 261).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

... Omissis ...

CADONO IN COMUNIONE I DIRITTI DI CREDITO ACQUISTATI DURANTE IL MATRIMONIO?

di Carlo Rimini

La Corte di cassazione conferma l'orientamento, già seguito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui i titoli di credito - ed in particolare le obbligazioni emesse da una società per azioni - acquistati durante il matrimonio da un coniuge in comunione dei beni sono comuni agli sposi. Per giungere a questa conclusione, i giudici di legittimità sentono la necessità di affermare che non cadono in comunione solo i diritti reali, ma anche i diritti di credito acquistati durante il matrimonio purché costituiscano un «investimento». In realtà, i titoli obbligazionari sono senz'altro «beni», secondo la nozione di cui all'art. 810 c.c. e quindi cadono in comunione ex art. 177, lett. a, c.c. anche seguendo l'orientamento sino ad ora consolidato secondo cui cadono in comunione solo i diritti reali acquistati durante il matrimonio.

1. Il caso

Due coniugi vivono in regime di comunione dei beni. Il marito, durante il matrimonio, aveva sottoscritto un certo numero di obbligazioni al portatore emesse da una società per azioni per un valore rilevante. Dopo qualche tempo - intervenuta evidentemente una crisi nel rapporto coniugale - il marito si è avveduto di non ritrovare più, fra i propri documenti, il certificato obbligazionario e ne ha denunciato lo smarrimento, ottenendo dalla società debitrice il rilascio di un duplicato. Successivamente, dopo la scadenza del titolo, si è rivolta alla società la moglie, esibendo l'originale del certificato obbligazionario e chiedendo il pagamento del capitale e degli interessi. La debitrice ha quindi depositato la somma presso una banca, chiamando in giudizio entrambi i coniugi per far accertare la legittimità del proprio operato. Il marito si è costituito in giudizio affermando l'estraneità del credito incorporato nel titolo alla comunione immediata e - poiché per la sottoscrizione erano stati impiegati esclusivamente proventi della sua attività lavorativa - la sua rilevanza unicamente sotto il profilo della comunione differita ex art. 177, lett. c, c.c.. Sulla base di tali premesse egli ha chiesto la condanna della società al pagamento a suo favore dell'intero capitale e degli interessi. La moglie si è invece costituita in giudizio affermando che il titolo obbligazionario, in quanto acquistato durante il matrimonio, è caduto in comunione immediata. I giudici di merito hanno accolto le domande della società attrice e della moglie, affermando quindi che i denari depositati presso la banca appartengono ad entrambi i coniugi.

2. Acquisto di titoli di credito e comunione dei beni

La questione sottoposta alla Corte di legittimità consiste nel valutare se la sottoscrizione durante il matrimonio di un titolo di credito - ed, in particolare, di una obbligazione emessa da una società per azioni - debba essere considerata come un acquisto ai sensi dell'art. 177, lett. a, c.c., con la conseguente caduta in comunione immediata del titolo stesso.

La dottrina prevalente, di fronte al silenzio del legislatore (1)), propende per la soluzione positiva (2), pur sottolineando che la comunione immediata non può estendersi ai titoli di credito che hanno un carattere meramente strumentale (come l'assegno o la cambiale). Si deve tuttavia segnalare che non manca qualche (autorevole) voce in senso contrario secondo cui dovrebbero invece essere esclusi dalla comunione tutti i titoli che attribuiscono al titolare il diritto alla restituzione del denaro utilizzato per la sottoscrizione, pur maggiorato degli interessi (3).

Anche la giurisprudenza aveva già avuto modo di affermare che i titoli di Stato e gli altri titoli cosiddetti

Note:

(1) Russo, *L'oggetto della comunione legale e i beni personali*, in *Il codice civile*, Commentario diretto da Schlesinger, sub. artt. 177-179, Milano, 1999, 278 sottolinea che «Ci si trova di fronte, dunque, ad una «vistosa carenza» di regolamentazione, riguardante (i criteri di ripartizione di) quelle forme di ricchezza che sono proprie di una economia capitalista: titoli di credito, buoni del tesoro, valori mobiliari, partecipazioni societarie, azioni. Si tratta di una vera e propria «lacuna» della legge, da colmare mediante il ricorso alla analogia».

(2) Schlesinger, *Comunione legale*, in *Commentario alla riforma del diritto di famiglia* a cura di Carraro, Oppo, Trabucchi, t. I, p. 1, Padova, 1977, 375; Oppo, *Responsabilità patrimoniale e nuovo diritto di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, I, 110; Pavone La Rosa, *Comunione coniugale e partecipazioni sociali*, in *Riv. soc.*, 1979, 6; Cian, Villani, *La comunione dei beni tra coniugi (legale e convenzionale)*, in *Riv. dir. civ.*, 1980, 392; Busnelli, *La «comunione legale» nel diritto di famiglia riformato*, in *Riv. not.*, 1976, I, 42; Costi, *Nuovo diritto di famiglia e operazioni bancarie*, in *Le operazioni bancarie a cura di Portale*, I, Milano, 1978, 178; Coltro Campi, *Comunione legale e operazioni su titoli: considerazioni*, in *Banca, Borsa e tit. cred.*, 1977, I, 367; Santosuoso, *Beni ed attività economica della famiglia*, in *Giur. sist. dir. civ. e comm.*, fondata da Bigiavi, Torino, 1995, 79; Gerbo, *Le operazioni bancarie*, in *La comunione legale* a cura di Bianca, t. I, Milano, 1989, 170; Majello, voce *Comunione dei beni tra coniugi*, *Profili sostanziali*, in *Enc. giur. Treccani*, VII, Roma, 1988, 4; Inzitari, *Impresa e società nella comunione legale familiare*, in *Contr. e impr.*, 1986, 87; Corsi, *Il regime patrimoniale della famiglia*, I, Milano, 1979, 85 e D'Adda, *I buoni ordinari del tesoro cadono in comunione legale*, in questa Rivista, 1998, 556.

(3) Schlesinger, *Della comunione legale*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia* diretto Cian, Oppo e Trabucchi, t. III (sub artt. 177-197), Padova, 1992, 104 (il quale ha quindi mutato l'opinione espressa nella precedente edizione del Commentario); Gabrielli, *Comunione coniugale ed investimento in titoli*, Milano, 1979, 25; Russo, *L'oggetto della comunione legale*, cit., 284 e s.; Costanza, *Amministrazione dei beni in comunione de residuo*, in *La comunione legale* cit., t. I, Milano, 1989, 673; De Paola, *Il regime patrimoniale della famiglia*, Milano, 1995, 463.

«di massa» acquistati durante il matrimonio cadono in comunione immediata (4). La giurisprudenza di legittimità, in particolare, ha avuto più volte occasione di soffermarsi sul problema dell'acquisto di azioni di una società effettuato da un coniuge durante il matrimonio; affermando costantemente la natura comune di tale acquisto (5). Piuttosto, in passato, qualche cautela - forse eccessiva (6) - era stata manifestata per l'acquisto di quote di società a responsabilità limitata (7).

La sentenza in commento è quindi allineata, senza alcun sussulto e senza salti in avanti, alla giurisprudenza consolidata laddove afferma che - in base all'art. 177, lett. a, c.c. - cadono in comunione immediata i titoli obbligazionari acquistati durante il matrimonio in quanto si tratta di «beni», secondo la nozione fatta propria dall'art. 810 c.c., ossia di «cose» che possono formare oggetto di diritti.

3. Comunione immediata e diritti di credito: una svolta rispetto alla giurisprudenza consolidata?

La conclusione secondo cui i titoli di Stato e gli altri titoli azionari o obbligazionari acquisiti da un coniuge durante il matrimonio - a differenza dei conti correnti bancari (8) - rientrano nella comunione immediata è sempre stata affermata come corollario della premessa per cui «La comunione legale tra i coniugi cui all'art. 177 c.c. riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della *res* o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali rispetto all'acquisizione della *res*, non sono suscettibili di cadere in comunione» (9). La sentenza in commento, invece, per giungere alla medesima conclusione, avverte la necessità di affermare che anche i diritti di credito cadono in comunione. Il fermo e consolidato orientamento della giurisprudenza precedente (10) viene trattato alla stregua di una tesi «non sostenibile» seppure «fatta propria anche da alcune decisioni di questa Corte».

Tuttavia la sentenza in commento precisa subito che la comunione degli acquisti non può comprendere indistintamente tutti i diritti di credito che ciascun coniuge acquisisca con il suo operare. Non viene peraltro indicato con chiarezza l'elemento che permetterebbe, in generale, di distinguere fra i diritti di credito destinati a cadere in comunione (se acquisiti durante il matrimonio) e quelli invece esclusi. Si limita ad affermare che i titoli obbligazionari, come le azioni, cadono in comunione in quanto si tratta di «beni» che «costituiscono una forma di investimento del denaro non assimilabile in alcun modo al deposito bancario in conto corrente». Quindi, pur essendo la premessa ampia e sovversiva dell'orientamento in precedenza consolidato, la soluzione del caso di specie sottoposto all'attenzione della cassazione ricalca l'iter argomentativo noto ed abituale.

4. Gli spunti offerti dal dibattito dottrinale

È allora opportuno ripercorrere i risultati del dibattito dottrinale - particolarmente ricco di interventi - sulla possibilità di ricomprendere nell'ambito di applicazione dell'art. 177, lett. a, c.c. anche i diritti di credito acquistati durante il matrimonio.

Sono state proposte tre tesi:

- la prima afferma che oggetto della comunione possono essere solo i diritti reali (11);

Note:

(4) Così App. Genova 22 aprile 2000, in *Dir. fam. e pers.*, 2002, 338; Trib. Bologna 22 novembre 2004, in *Merito* 2005, f. 9, 39; Trib. Arezzo 15 marzo 2002, in *Giur.* 2003, 229; Trib. Milano 21 maggio 1997, in questa *Rivista*, 1998, 551; Trib. Milano 21 dicembre 1981, in *Dir. fam. e pers.*, 1983, 128; Trib. Reggio Calabria 25 luglio 1992, in archivio Ced; Trib. Trani 28 febbraio 1983, in *Giur. it.*, 1983, I, 2, 328.

(5) Cass., 27 maggio 1999, n. 5172, in *Giust. civ. Mass.*, 1999, 1197; Cass., 23 settembre 1997, n. 9355, in *Giur. it.*, 1998, I, 1, 876, con nota di Cipriani; Cass., 18 agosto 1994, n. 7437, in *Dir. fam. e pers.*, 1995, 965.

(6) Ci permettiamo di rinviare alle considerazioni svolte in Rimini, *Acquisto immediato e differito nella comunione legale fra coniugi*, Padova, 168 e ss..

(7) Cass., 1° febbraio 1996, n. 875, in questa *Rivista*, 1996, 543, con nota di Schlesinger: «Mentre il concetto di acquisto di una *res* ben si attaglia ai titoli azionari della s.p.a. come componenti della comunione legale, più discusso è se rientri nella comunione legale la quota di una s.r.l. in generale o di una cooperativa a r.l. come nella fattispecie... In definitiva, su questo complesso scenario normativo l'indirizzo prevalente qualifica la quota come posizione contrattuale del socio... che rende il socio titolare di uno status o di una partecipazione nei confronti di una società, cioè di un diritto *ex contractu*, a carattere relativo e non assoluto».

(8) Cass., sez. I, 27 aprile 2004, n. 8002, in *Giur.*, 2004, 3413: «Il regime di comunione coniugale di cui all'art. 177 c.c. coinvolge i soli acquisti di beni e non inerte invece alla instaurazione di rapporti meramente creditizi, quali quelli connessi, ad esempio, all'apertura di un conto corrente bancario nel corso della convivenza coniugale, il quale, se contestato, non esorbita dalla logica di un tale tipo di rapporti» (nello stesso senso, Cass., 20 gennaio 2006, n. 1197, in *Fam. pers. e succ.*, 2006, 695).

(9) Così Cass., 18 febbraio 1999, n. 1363, in *Giur.*, 1999, 1704; nello stesso senso: Cass., 22 novembre 2000, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 2051; Cass., 12 maggio 1998, n. 4757, in questa *Rivista*, 1998, 569; Cass., 23 agosto 1996, n. 7807, in *Giust. civ. Mass.*, 1996, 1219; Cass., 1 febbraio 1996, n. 875, in questa *Rivista*, 1996, 369, 543; Cass., 27 gennaio 1995, n. 987, in *Riv. not.*, 1996, 551; Cass., 9 luglio 1994, n. 6493, in *Giust. civ.*, 1995, I, 455; Cass., 11 settembre 1991, n. 9513, in *Dir. e giur.*, 1992, 624. Questo orientamento è stato inoltre, seppure solo incidentalmente, richiamato dalla recentissima, Cass., S. U., 24 agosto 2007, n. 17952, in *Guida al diritto*, 2007, 37, 32. Nella giurisprudenza di merito, segnaliamo App. Milano, 4 aprile 1997, in *Dir. fam. e pers.*, 1998, 74 e Trib. Catania, 30 ottobre 1999, in *Famiglia*, 2001, 301, entrambe relative al credito relativo al trattamento di fine rapporto di un coniuge.

(10) Cercando con molta attenzione, si trovavano, nella giurisprudenza di legittimità, solo due cenni in senso contrario; due *obiter dicta* non particolarmente meditati: Cass., 23 settembre 1997, n. 9355, cit. e Cass. 25 gennaio 2003, n. 487, in *Giust. civ.*, 2003, I, 1569.

(11) Schlesinger, *Comunione legale*, cit., 375; Santosuosso, *Il regime patrimoniale della famiglia*, Torino, 1983, 165; A. e M. Finocchiaro, *Diritto di famiglia*, I, Milano, 1984, 873; Detti, *Oggetto, natura, amministrazione della comunione legale dei coniugi*, in *Riv. not.*, 1976, 1176 e ss.; Corsi, *Il regime patrimoniale della famiglia*, I, Milano, 1979, 84 e s.; Galgano, *Diritto civile e commerciale*, IV, 3ª ed., Padova, 1999, 99 e ss.; Russo, *L'oggetto della comunione legale*, cit., 251 e ss.; Compoti, *Gli acquisti dei coniugi in regime* (segue)

- la seconda sostiene che non si possono escludere i diritti di credito dall'ambito di applicazione dell'art. 177, lett. a, c.c. (12);

- la terza non limita la nozione di «acquisti» ai soli diritti reali, né la estende a tutti i diritti di credito, ma la riferisce ad ogni diritto la cui acquisizione si risolva in un «investimento» (13).

A sostegno della prima opinione - che come si è visto è stata recepita sino ad ora senza esitazioni dalla giurisprudenza - sono stati portati tre argomenti fra loro concorrenti:

a) i diritti di credito, per la loro natura strumentale, relativa e personale, una volta sorti in capo ad un coniuge, non possono considerarsi trasferiti *ex lege* alla comunione (14);

b) se è vero che l'art. 177, lett. a, c.c., non fa riferimento agli acquisti di diritti reali ma a qualsiasi acquisto, tuttavia l'art. 179 c.c., nell'indicare ciò che è sottoposto all'applicazione dell'art. 177, lett. a, c.c., fa chiaramente riferimento ai beni e quindi ai diritti reali sulle cose (15);

c) il diritto di credito generalmente si inserisce in un rapporto complesso nel quale, a fronte della posizione attiva, il creditore assume un obbligo: non avrebbe senso prevedere la comunione del credito senza disciplinare la situazione giuridica del debito ad esso correlato (16).

A sostegno della tesi per cui qualsiasi diritto, acquistato dopo il matrimonio, diviene comune, si è affermato:

a) il legislatore parla genericamente di «acquisti» e l'interprete non può distinguere fra acquisti di diritti reali e acquisti di diritti di credito laddove il legislatore non ha operato distinzioni (17);

b) la nozione di comunione è compatibile con la struttura del rapporto obbligatorio (18);

c) in una società caratterizzata dalla sempre maggiore rilevanza economica dei rapporti obbligatori, l'esclusione dalla comunione dei diritti di credito comporterebbe il tradimento degli obiettivi della riforma (19);

d) ricordando che l'art. 177, lett. a, c.c. si ispira testualmente all'art. 1041 del *Code* francese, si nota come la dottrina e la giurisprudenza d'oltralpe non abbiano dubbi a comprendere nell'oggetto della comunione anche i diritti di credito (20).

A sostegno della tesi per cui non si deve distinguere

Auletta, *La comunione legale*, in *Trattato di diritto privato* diretto da Bessone, IV, *Il diritto di famiglia*, t. 2, Torino, 1999, 84 e ss.; Barbiera, *La comunione legale*, in *Trattato di diritto privato* diretto da Rescigno, III, t. II, 2ª ed., Torino, 1996, 466; Quadri, *L'oggetto della comunione legale tra coniugi: i beni in comunione immediata*, in questa *Rivista*, 1996, 188 e ss.; Gabrielli, voce *Regime patrimoniale della famiglia*, in *Digesto IV*, Disc. priv., Sez. civ., XVI, Torino, 1997, 347; Gabrielli, Cubeddu, *Il regime patrimoniale dei coniugi*, Milano, 1997, 57; Majello, voce *Comunione dei beni tra coniugi*, *Profili sostanziali*, in *Enc. giur. Treccani*, VII, Roma, 1988, 3; Vitucci, *I diritti di credito*, in *La comunione legale* a cura di Bianca, cit., I, 38; Galasso, *Regime patrimoniale della famiglia*, t. I, in *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca* a cura di Galgano, Bologna-Roma, 2003, 209 e s.; Costi, *Nuovo diritto di famiglia e operazioni bancarie*, cit., 178; Gionfrida Daino, nota a Trib. Ferrara, 21 maggio 1985, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, I, 509; La Rocca, *Comunione legale tra coniugi e diritti di credito*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, 810 e ss.; Regine, *Comunione legale fra coniugi e diritti di credito*, in *Dir e giur.*, 1992, 627 e ss. In questa direzione pare orientato anche De Paola, *Il regime patrimoniale della famiglia*, cit., 347, il quale peraltro, pur affermando che i diritti di credito non devono essere pregiudizialmente esclusi dalla comunione, tuttavia è estremamente cauto nell'applicazione pratica di questo principio; così, ad esempio, afferma che il diritto nascente dalla sottoscrizione di un contratto preliminare non cade in comunione (Id., *op. cit.*, 349 e s.).

(13) Oppo, *Responsabilità patrimoniale e nuovo diritto di famiglia*, cit., 110; Pavone La Rosa, *Comunione coniugale e partecipazioni sociali*, cit., 6; Cian, Villani, *La comunione dei beni tra coniugi*, cit., 392; Busnelli, *La «comunione legale» nel diritto di famiglia riformato*, cit., 42; Coltro Campi, *Comunione legale e operazioni su titoli: considerazioni*, cit., 364.

(14) Schlesinger, *Comunione legale*, cit., 375: «La risposta [alla domanda se il credito cada in comunione] non può che essere negativa: dal momento che il credito è un diritto relativo e personale non è ammissibile che, quando nasce *ex contractu* in capo allo stipulante, se ne verifichi un trasferimento *ex lege* a favore della comunione legale, ciò che coinvolgerebbe necessariamente la controparte, mentre... è da escludere che la riforma del diritto di famiglia abbia voluto imporre a carico dei terzi, in ogni contratto, un onere di preventivo accertamento dello status dell'altro contraente e del regime patrimoniale cui questi è assoggettato». Nello stesso senso Santosuosso, *Il regime patrimoniale della famiglia*, cit., 165 e s.; Id., *Beni ed attività economica della famiglia*, cit., 96; A. e M. Finocchiaro, *Diritto di famiglia*, I, cit., 873.

(15) Detti, *Oggetto, natura, amministrazione della comunione legale dei coniugi*, cit., 1178; Corsi, *Il regime patrimoniale della famiglia*, I, cit., 84; Galgano, *Diritto civile e commerciale*, IV, cit., 99; Cosentini, *Assegnazione di alloggio con patto di futura vendita prima del matrimonio*, cit., 299.

(16) Russo, *L'oggetto della comunione legale*, cit., 261.

(17) Bianca, *Diritto civile*, II, cit., 76; Gabrielli, *Comunione coniugale ed investimento in titoli*, cit., 10 e s.; Vitucci, *I diritti di credito*, cit., 38; La Rocca, *Comunione legale tra coniugi e diritti di credito*, cit., 810; nello stesso senso anche Oppo, *Responsabilità patrimoniale e nuovo diritto di famiglia*, cit., 110.

(18) Di Martino, *Gli acquisti in regime di comunione legale fra coniugi*, cit., 76; Gabrielli, voce *Regime patrimoniale della famiglia*, cit., 347; Auletta, *La comunione legale*, cit., 88; Quadri, *L'oggetto della comunione legale tra coniugi: i beni in comunione immediata*, cit., 188; La Rocca, *Comunione legale tra coniugi e diritti di credito*, cit., 812.

(19) Gabrielli, voce *Regime patrimoniale della famiglia*, cit., 347; Bianca, *Diritto civile*, II, cit., 76 e s.; De Paola, *Il regime patrimoniale della famiglia*, cit., 345; Quadri, *L'oggetto della comunione legale tra coniugi: i beni in comunione immediata*, cit., 188; Nuzzo, *L'oggetto della comunione legale tra coniugi*, cit., 54 e s.; Vitucci, *I diritti di credito*, cit., 35; Regine, *Comunione legale fra coniugi e diritti di credito*, cit., 628 e s. Questa osservazione è ripresa anche da quella parte della giurisprudenza di merito che afferma che cadono in comunione immediata anche i diritti di credito: cfr. Trib. Milano, 21 maggio 1997 e Trib. Trani, 28 febbraio 1983, entrambe citate *supra* alla nota 4.

(20) Gabrielli, *Comunione coniugale ed investimento in titoli*, cit., 12; Regine, *Comunione legale fra coniugi e diritti di credito*, cit., 632; Di Martino, *La comunione legale tra i coniugi: l'oggetto*, in *Il diritto di famiglia*, Trattato Bonilini, vol. II, II ed., Torino, 2007, 80.

Note:

(continua nota 11)

di comunione legale, in *Riv. not.*, 1979, 74 e s.; Selvaggi, *La comunione legale tra coniugi*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1987, II, cit., 6; Cosentini, *Assegnazione di alloggio con patto di futura vendita prima del matrimonio*, in *Fam. e dir.*, 1994, 299. Infine ci permettiamo di richiamare anche Rimini, *Acquisto immediato e differito*, cit., 157 ss.

(12) Bianca, *La famiglia*, 4ª ed., 101 e s.; Nuzzo, *L'oggetto della comunione legale tra coniugi*, Milano, 1984, 54 e ss.; Di Martino, *Gli acquisti in regime di comunione legale fra coniugi*, Milano, 1984, 61 e ss.; Id., *L'acquisto dei crediti in regime di comunione legale tra coniugi*, in *Quadrimestre*, 1985, 30 e ss.;

re fra diritti reali e diritti di credito, ma fra acquisti che costituiscono *investimenti* ed acquisti *strumentali*, si osserva che, mentre non si possono escludere dalla comunione tutti i diritti di credito perché ciò aprirebbe una grave breccia nell'istituto della comunione - sottraendo al regime legale importanti forme di impiego del risparmio (21) - tuttavia non si può neppure ritenere che ogni diritto acquistato dopo il matrimonio sia oggetto dell'art. 177, lett. a, c.c., poiché, così facendo, si svuoterebbe di contenuto l'istituto della comunione *de residuo* disciplinata dalle lettere b e c dello stesso articolo (22).

Da questa premessa si ricava la conclusione per cui il parametro in base a cui distinguere non può essere quello della natura (reale od obbligatoria) del diritto acquistato, dovendosi invece fare riferimento ad un criterio sostanziale, che tenga conto del tipo di operazione compiuta e del suo significato economico: l'espressione «acquisti» viene quindi interpretata come sinonimo di «investimenti» (23).

4. Alcune considerazioni a margine del dibattito dottrinale

È possibile - sulla base di questo dibattito, particolarmente ricco di interventi e non certo orientato verso una soluzione generalmente condivisa come invece la sentenza in commento mostra di ritenere - sviluppare alcune considerazioni che ci sembrano utili per risolvere il problema.

A) La norma che prevede la comunione immediata degli acquisti non è, nel nostro ordinamento (a differenza di ciò che accade nel sistema francese), la sola disposizione in cui si articola il regime patrimoniale legale. L'art. 177, lett. a, c.c., deve infatti essere letto assieme all'art. 177, lett. b e c, c.c., ossia assieme alla norma che introduce la comunione differita degli incrementi.

Questa considerazione permette di affermare che gli «acquisti» comuni ex art. 177, lett. a, c.c., non possono coincidere con qualsiasi diritto acquisito da un coniuge durante il matrimonio. Se così fosse, infatti, l'art. 177, lett. c, c.c., rimarrebbe una norma senza contenuto. Se qualsiasi credito acquistato durante il matrimonio cadesse in comunione immediata, nessun «provento» dell'attività di un coniuge potrebbe cadere in comunione differita. Anche il credito del coniuge risultante dall'esercizio dell'attività lavorativa o il saldo attivo del conto corrente su cui egli decidesse di versare i propri redditi cadrebbe - in quanto credito acquistato durante il matrimonio - in comunione immediata; l'ambito di applicazione della norma che definisce la comunione differita sarebbe annullato a vantaggio della norma che prevede la comunione immediata.

B) È certamente vero che, in un'economia contemporanea, la ricchezza sempre più spesso si manifesta nella titolarità di diritti di credito e non di diritti reali. A partire da questa premessa, si rileva che l'esclusione di tutti i diritti di credito dalla comunione immediata

costituirebbe un grave *vulnus* alla *ratio* del regime patrimoniale legale (24).

La questione quindi viene posta in questi termini: da un lato vi sono valide ragioni per escludere che - nel nostro ordinamento - l'espressione «acquisti» possa considerarsi riferita ad ogni diritto di credito; d'altra parte sembra contrastante con la *ratio* della riforma e con il principio di solidarietà fra i coniugi escludere tutti i diritti di credito dalla comunione immediata.

È proprio a partire da questa premessa che viene elaborata la soluzione di compromesso, a cui espressamente aderisce anche la sentenza in commento, secondo cui non cadrebbero in comunione tutti i diritti di credito acquistati durante il matrimonio, ma solo quei crediti il cui acquisto consista in un «investimento». Se l'acquisto del diritto di credito comporta un «investimento», si verifica quella trasformazione della ricchezza che è indispensabile perché operi l'art. 177, lett. a, c.c..

Così ragionando, tuttavia, il problema viene spostato, ma non si fornisce un contributo decisivo alla sua soluzione. L'interprete, che deve ricostruire il significato dell'espressione «acquisto», non ha un particolare supporto ermeneutico nell'affermazione dell'equivalenza fra «acquisti» e «investimenti», poiché anche la nozione di «investimento», con ogni evidenza, non ha un significato giuridico chiaro e definito.

La distinzione fra credito che incorpora un investimento e credito meramente strumentale può avere un senso in relazione ai titoli di credito. Per questi è possibile operare una distinzione fra i titoli di credito cosiddetti «di massa», che appunto realizzano un investimento, e i titoli di credito puramente strumentali ad una efficiente riscossione - come la cambiale e l'assegno - che difficilmente possono essere descritti come forme di investimento. Non a caso quindi la tesi che interpreta l'art. 177 lett. a, c.c. con riferimento agli acquisti di crediti che realizzano investimenti viene ripresa ora dalla giurisprudenza di legittimità proprio con riferimento ad una ipotesi in cui un coniuge ha acquistato durante il matrimonio un titolo obbligazionario. Ma se usciamo dal campo dei titoli di credito, appare assai difficile distinguere fra i crediti il cui acquisto può essere

Note:

(21) Pavone La Rosa, *Comunione coniugale e partecipazioni sociali*, cit., 5.

(22) Cian, Villani, *La comunione dei beni tra coniugi*, cit., 391 e s.; Pavone La Rosa, *Comunione coniugale e partecipazioni sociali*, cit., 6.

(23) Pavone La Rosa, *Comunione coniugale e partecipazioni sociali*, cit., 6; Oppo, *Responsabilità patrimoniale e nuovo diritto di famiglia*, cit., 110.

(24) Con la consueta chiarezza Schlesinger, *Della comunione legale*, cit., 107: «Non si vede come e perché potrebbe conciliarsi con i principi ispiratori della riforma qualificare "personale" (escludendone l'altro coniuge) l'acquisto a titolo oneroso di un credito idoneo ad assicurare un "incremento patrimoniale"». È significativo notare che questo Autore ha quindi mutato la propria opinione nella seconda edizione del *Commentario Cedam* rispetto a quanto affermato nella prima, citata alla nota precedente: «Si afferma infatti *re melius perpensa* che l'esigenza di protezione dei terzi non può «pregiudicare i principi ispiratori della riforma».

descritto come investimento e i crediti che invece non hanno tale caratteristica.

Forse è un «investimento» prestare denaro ad un debitore affidabile ad un tasso di interesse elevato. Ma bisogna chiedersi se sia un «investimento» effettuare una prestazione acquistando a termine il credito relativo al pagamento del corrispettivo. Per dare una risposta, almeno dal punto di vista economico, bisognerebbe probabilmente distinguere fra l'ipotesi in cui il corrispettivo che verrà percepito a termine è superiore al corrispettivo di mercato per la prestazione eseguita (e allora forse siamo di fronte ad un «investimento») e l'ipotesi in cui il corrispettivo è invece allineato al prezzo di mercato. Ed è un «investimento» impegnarsi ad effettuare in futuro una prestazione a fronte dell'acquisto di un credito relativo al pagamento del prezzo per la medesima? E se dovessimo rispondere affermativamente, quale sorte avrebbe il debito che il coniuge ha assunto per acquisire il credito divenuto comune in forza dell'applicazione dell'art. 177, lett. a, c.c.? È anch'esso comune? E quale norma prevede la comunione dei debiti contratti per acquistare un credito comune?

Inoltre, se l'orientamento espresso dalla sentenza in commento si consolidasse, occorrerà rimeditare l'affermazione che invece oggi è abituale nella giurisprudenza di legittimità (25) secondo cui il momento rilevante per stabilire se l'acquisto effettuato da un coniuge di un immobile cada in comunione è quello dell'acquisto del diritto reale, essendo invece irrilevante il momento in cui viene sottoscritto un contratto preliminare o acquistata la qualità di socio di una cooperativa edilizia. Sembra infatti difficile negare che la promessa di acquistare un immobile sia un «investimento». La coerenza imporrebbe allora di escludere dalla comunione l'immobile acquistato da un coniuge con un contratto preliminare sottoscritto prima del matrimonio, anche se il contratto definitivo è stato sottoscritto dopo il matrimonio: l'investimento, in questo caso, è stato effettuato prima del matrimonio. Ma che cosa accade se il prezzo per l'acquisto viene versato durante il matrimonio, contestualmente alla sottoscrizione del definitivo? La ratio della comunione vorrebbe che, in questo caso, l'immobile cada in comunione. Tuttavia, la teoria che impone di distinguere fra i crediti il cui acquisto realizza un investimento e i crediti che non hanno tale caratteristica, non lascia alcuno spazio per differenziare la soluzione a seconda del momento in cui viene pagato il corrispettivo per l'acquisto del credito.

Insomma, viene il sospetto che la soluzione a cui la sentenza in commento mostra di aderire ponga assai più problemi di quanti ne risolve.

5. La linea di confine fra comunione immediata e comunione differita

La premessa da cui parte la tesi per cui cadono in comunione immediata non solo i diritti reali ma anche i diritti di credito che possono essere considerati inve-

stimenti è dunque l'affermazione per cui l'esclusione di tutti i diritti di credito dal patrimonio immediatamente comune costituirebbe un grave *viñus* alle esigenze solidaristiche sottese al regime patrimoniale legale. Su questa considerazione vale la pena di soffermarsi con maggiore attenzione.

Essa infatti presuppone un'altra affermazione che rimane implicita, che viene considerata quasi scontata: quella secondo cui le menzionate esigenze solidaristiche che impongono la redistribuzione della ricchezza fra coniugi vengono soddisfatte unicamente tramite la comunione immediata prevista dall'art. 177, lett. a, c.c.. Ma, nel nostro ordinamento, come si è già accennato, la comunione immediata convive con la comunione differita prevista dagli artt. 177, lett. b e c, e 178 c.c., inserita nel nostro sistema sul modello della *Zugewinnngemeinschaft* disciplinata dal § 1363 del BGB (26). Accanto alla regola che prevede la comunione immediata di ciò che viene «acquistato» dopo il matrimonio, vi è un'altra regola che prevede la comunione dei frutti e dei proventi percepiti da un coniuge e «non consumati» e degli incrementi dell'impresa gestita da un solo coniuge. Le esigenze solidaristiche che il legislatore vuole realizzare con il regime patrimoniale legale possono allora trovare soddisfacimento alternativamente con l'uno o con l'altro mezzo.

Né vale obiettare che la comunione differita è uno strumento in sé strutturalmente fragile e debole, inidoneo a redistribuire effettivamente la ricchezza fra coniugi, rinviando la maturazione dei diritti del coniuge debole al momento dello scioglimento della comunione. Per rendersene conto è sufficiente osservare che nel sistema tedesco - e in generale negli ordinamenti nordeuropei - la redistribuzione della ricchezza si fonda esclusivamente sulla compensazione degli incrementi valutati al momento dello scioglimento del matrimonio e non si può certo ritenere che in quegli ordinamenti il coniuge debole non sia tutelato (27).

Occorre tuttavia considerare che, nel nostro ordinamento, le lett. b e c dell'art. 177 c.c. sono state trascurate sia dalla dottrina (28), sia dalla giurisprudenza.

Note:

(25) Si vedano le sentenze citate *supra* alla nota 9.

(26) Questa norma testualmente prevede che «Das Vermögen des Mannes und das Vermögen der Frau werden nicht gemeinschaftliches Vermögen der Ehegatten; dies gilt auch für Vermögen, das ein Ehegatte nach der Eheschließung erwirbt. Der Zugewinn, den die Ehegatten in der Ehe erzielen, wird jedoch ausgeglichen, wenn die Zugewinnngemeinschaft endet». Sui due modelli e sulla loro coesistenza nel nostro ordinamento, di veda Henrich, *Comunione dei beni e comunione degli incrementi: un confronto critico*, in *Famiglia*, 2004, 813.

(27) Henrich, *Comunione dei beni e comunione degli incrementi: un confronto critico*, cit., 813.

(28) Luminoso, *La comunione legale: problemi e spunti in tema di oggetto ed amministrazione*, in *Bilanci e prospettive del diritto di famiglia a trent'anni dalla riforma*, a cura di Auletta, Milano, 2007, 185, sottolinea espressa-

(segue)

Sfogliando i repertori di giurisprudenza il tema della comunione differita è quasi completamente assente: poche sono infatti le decisioni che di essa si occupano (29). Si potrebbe perciò essere portati a pensare che l'istituto della comunione *de residuo* sia un ramo pressoché secco del sistema normativo.

È allora necessario chiedersi quali siano le ragioni dell'insuccesso della comunione *de residuo* dei frutti e dei proventi nella pratica applicazione delle norme nate dalla riforma del 1975. Ad avviso di chi scrive il motivo di ciò deve essere ricercato nel fatto che - seguendo la ricostruzione prevalente - le lett. *b* e *c* dell'art. 177 c.c. sono destinate a rimanere un "contenitore vuoto", o nel quale vengono comprese fattispecie di insignificante valore economico.

La comunione *de residuo*, secondo la descrizione generalmente proposta dell'istituto, comprende gli *specifici beni* consistenti nei frutti di beni personali o nei proventi dell'attività separata, a condizione che non siano ancora usciti dal patrimonio del coniuge al momento dello scioglimento. Da questa premessa si ricava la conclusione per cui la comunione *de residuo* comprende i redditi «rimasti liquidi» (30). Infatti non appena il frutto o il provento viene investito per l'acquisto di un altro bene, ad esso si estende la comunione immediata; non cade invece affatto in comunione se viene consumato, cioè disperso, privato del suo valore economico, prima dello scioglimento della comunione, e neppure se viene utilizzato per acquistare beni personali (31) o per qualsiasi impiego che non comporti un «acquisto» rilevante ex art. 177, lett. *a*, c.c..

Se immaginiamo di porre il contenuto della comunione differita, individuato nel modo che si è sopra tratteggiato, in una sorta di «paniere» ideale, immediatamente ci rendiamo conto del fatto che questo rimane, nella maggior parte dei casi, vuoto e, comunque, certamente non contiene tutti i risparmi della famiglia (*rectius* di ciascuno dei coniugi) non investiti in acquisti. Il «paniere» dovrebbe infatti contenere i frutti naturali dei beni personali e il *denaro* (32) percepito quale remunerazione del lavoro di ciascuno dei coniugi o come frutto civile dei beni personali.

È quindi la moneta - secondo la ricostruzione prevalente - l'oggetto tipico della comunione *de residuo*. Ma il denaro, in una economia moderna, non è destinato a rimanere a lungo nel «paniere». Pur considerando ormai acquisito il risultato per cui il denaro non comprende solo i pezzi monetari, ma anche la moneta scritturale (33), cioè - ad esempio - il saldo attivo del conto corrente bancario, non si può non rilevare come il denaro liquido costituisca oggi una quota generalmente insignificante del patrimonio di un individuo. E questa è la ragione per cui, nel dibattito relativo all'oggetto della comunione fra coniugi, la comunione *de residuo* ha avuto un ruolo del pari insignificante.

Abbiamo tuttavia in altra occasione (34) proposto una diversa lettura dell'art. 177, lett. *b* e *c*, c.c. che ne

rafforza il significato e che permette di delineare il disegno complessivo del regime patrimoniale legale della famiglia in modo coerente con lo scopo del legislatore che è quello di realizzare la solidarietà fra i coniugi in relazione alle loro fortune economiche successive al matrimonio, attuando il principio della parità fra gli stessi. Questa differente lettura prende le mosse da una considerazione: il nostro codice non definisce una nozione tecnica del «consumo» di un bene da parte del titolare, ma il significato economico di questa espressione è nitido. Il *reddito* (sia esso costituito dai frutti di un bene o dai proventi dell'attività lavorativa) viene consumato se non si traduce in un incremento del valore del patrimonio del soggetto che lo percepisce. I frutti e i proventi possono perciò dirsi consumati solo se non si

Note:

(continua nota 28)

mente che la comunione differita «non ha ricevuto da parte della dottrina tutta l'attenzione che forse avrebbe meritato». La dottrina più autorevole ha notato come i molti problemi interpretativi posti dalle norme sulla comunione differita abbiano avuto uno scarso riscontro pratico: Schlesinger, *I regimi patrimoniali della famiglia*, in *La riforma del diritto di famiglia dieci anni dopo, bilanci e prospettive*, Atti del convegno di Verona (14-15 giugno 1985), Padova, 1986, 127; Dogliotti, *Scioglimento della comunione legale e poteri del coniuge*, in *Giur. merito*, 1984, I, 1139.

(29) Si segnalano due importanti decisioni che pongono in capo al coniuge che ha percepito un reddito l'onere della prova relativa alla sua consumazione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia: Cass., 10 ottobre 1996, n. 8865, con nota di Schlesinger, *Comunione de residuo e onere della prova circa la sussistenza o meno di redditi di un coniuge "non consumati"* e Cass., 17 novembre 2000, n. 14897, in *Gius.*, 2001, 582. Successivamente tuttavia la corte di legittimità ha, almeno in parte, rimeditato il precedente orientamento: cfr. Cass., 12 settembre 2003, n. 13441, in questa *Rivista*, 2003, 933. Su questo problema in dottrina si veda Troiano, *I proventi dell'attività separata nell'alternativa tra libera disponibilità e destinazione ai bisogni della famiglia*, in *Famiglia*, 2001, 355 e ss.

(30) Così Cian, Villani, *La comunione dei beni tra coniugi*, cit., 349; nello stesso senso, Russo, *L'oggetto della comunione legale*, cit., 77.

(31) Il diritto italiano si differenzerebbe, sotto questo aspetto, dagli altri regimi patrimoniali europei basati sulla comunione degli acquisti: generalmente, infatti, il coniuge che acquista beni personali con il proprio reddito da lavoro diviene debitore della comunione. Per questa osservazione si veda Henrich, *Sul futuro del regime patrimoniale in Europa*, in *Famiglia*, 2002, 1067.

(32) Che il denaro sia l'oggetto prevalente della comunione *de residuo* è affermazione ritenuta pacifica in giurisprudenza. Si veda Cass., 22 febbraio 1992, n. 2182, in *Giust. civ.*, 1992, I, 892: «In tema di comunione legale tra coniugi, il denaro rinvenuto al momento dello scioglimento della comunione, qualora costituisca provento dell'attività separata di ciascuno (o di uno dei coniugi), è oggetto della comunione in via assoluta, ai sensi dell'art. 177, lett. *c*, dello stesso codice, senza che possa ammettersi una prova contraria a norma dell'ultima parte dell'art. 195 c.c., e di conseguenza deve essere ripartito in parti uguali al momento della divisione dei beni (art. 194, comma 1, c.c.) sia che provenga dall'attività di uno solo dei coniugi, sia che provenga dalle singole attività dei due coniugi, ancorché in misura diversa per ciascuno di essi». In dottrina si veda Russo, *L'oggetto della comunione legale*, cit., 77.

(33) Su questo tema si veda Inzitari, *La moneta*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* diretto da Galgano, VII, Padova, 1983, 49 e ss., ove si dimostra che alla nozione di denaro come «pezzo monetario» deve essere sostituita quella di «unità ideale».

(34) Rimini, *Acquisto immediato e differito*, cit., 68 e ss.

traducono in un incremento del patrimonio di colui che li ha percepiti (35).

Ricostruita in questo modo la nozione di «consumo», possiamo proporre una nuova differente lettura dell'art. 177, lett. b e c, c.c.: l'incremento del patrimonio di ciascun coniuge derivante dai frutti dei beni personali e dai proventi della sua attività separata - cioè i frutti e i proventi non consumati, nel senso che si è sopra indicato - valutato al momento dello scioglimento della comunione è oggetto di comunione differita, e quindi deve essere diviso al momento stesso.

Oggetto della comunione *de residuo* non sono i singoli beni costituenti frutti (di beni personali) o proventi (dell'attività di un coniuge) a condizione che siano ancora presenti nel patrimonio del coniuge al momento dello scioglimento, ma l'intero incremento patrimoniale conseguente alla percezione di un reddito (sia nella forma di frutti di beni personali, sia nella forma di proventi della propria attività).

Sono allora irrilevanti tutte le successive modificazioni che dovesse subire la forma in cui la ricchezza si manifesta: i frutti naturali possono essere alienati verso il corrispettivo di un prezzo; il denaro percepito (per l'alienazione dei frutti o come remunerazione dell'attività lavorativa) può essere depositato su un conto corrente bancario e quindi trasformato in un credito verso la banca; può essere concesso a mutuo ad un terzo diverso da una banca; oppure può essere impiegato in un contratto ad effetti obbligatori dal quale nasca un credito a favore del coniuge, ovvero ancora utilizzato per migliorare un bene personale e dunque incrementarne il valore. In tutti questi casi, il denaro non viene impiegato - almeno secondo l'interpretazione fino ad oggi largamente prevalente in giurisprudenza - in un acquisto rilevante ex art. 177, lett. a, c.c., ma non viene neppure «consumato», poiché non vi è una dissipazione dell'incremento patrimoniale conseguente alla percezione del reddito. Esso cambia la propria forma, ma è ancora presente nel patrimonio del coniuge che lo ha percepito. Non si può allora affermare che i proventi sono stati «consumati»; quindi non si vede perché escludere i proventi stessi (o, meglio, l'incremento patrimoniale da essi derivante) dalla comunione differita.

La tutela del coniuge più debole non si realizza, in questo caso, tramite l'attribuzione ad esso di una contropartita immediata, ma di una aspettativa sugli incrementi patrimoniali che saranno conseguiti dall'altro durante il matrimonio. Nella *Zugewinngemeinschaft* tedesca questo è l'unico strumento attraverso cui passa la tutela del coniuge più debole. Nel sistema italiano, invece, la regola della comunione differita degli incrementi convive con la norma contenuta nell'art. 177, lett. a, c.c.. Le due norme coesistono su piani differenti: qualsiasi incremento patrimoniale che derivi da frutti di beni personali (art. 177, lett. b, c.c.), proventi di attività personali (art. 177, lett. c, c.c.), utili reinvestiti nell'attività imprenditoriale personale (art. 178 c.c.), è de-

stinato ad essere diviso al momento dello scioglimento; qualsiasi acquisto di beni effettuato durante il matrimonio diventa invece immediatamente comune, salve le eccezioni indicate all'art. 179 c.c..

La redistribuzione della ricchezza presuppone, per la comunione immediata, l'acquisto di uno specifico bene, indipendentemente dal titolo; per la comunione differita, presuppone invece la realizzazione di un incremento patrimoniale, indipendentemente dalla sua natura, a condizione che derivi dall'attività lavorativa ovvero dai frutti dei beni propri oppure, infine, sia realizzato nell'ambito di un'impresa. In entrambi i casi, il legislatore si propone di far partecipare il coniuge più debole alla ricchezza prodotta dall'altro durante il matrimonio. La linea di confine fra le due previsioni normative deve essere individuata tenendo presente che l'art. 177, lett. b e c, c.c., opera nel momento in cui la ricchezza viene prodotta, e i proventi percepiti da un coniuge non vengono consumati. Al contrario l'art. 177, lett. a, c.c., opera nel momento in cui la ricchezza viene impiegata, viene cioè utilizzata per effettuare un «acquisto». Il coniuge che percepisce e non consuma i suoi proventi diviene più ricco. Al contrario, il coniuge che effettua un acquisto si limita a trasformare, ad impiegare in una forma diversa, la ricchezza che già aveva. Il punto centrale della questione è quindi questo: quale è la trasformazione della ricchezza che può essere considerata un acquisto suscettibile di cadere in comunione immediata?

L'individuazione dell'ambito di applicazione dell'art. 177, lett. a, c.c. (e quindi l'interpretazione del sostantivo «acquisti») non coincide quindi con la delimitazione della portata del principio di solidarietà fra i coniugi, ma si risolve solo nella individuazione della linea di confine fra le ipotesi in cui tale principio trova attuazione tramite l'istituto della comunione degli acquisti e quelle in cui si applica la comunione differita degli incrementi.

Per chiarire la tesi qui sostenuta, consideriamo l'ipotesi che con maggior frequenza è stata affrontata alla giurisprudenza: un coniuge utilizza i proventi della propria attività lavorativa per pagare una parte del prezzo di un immobile al momento della sottoscrizione del contratto preliminare; il contratto definitivo viene stipulato dopo lo scioglimento della comunione. Se escludiamo i diritti di credito dall'ambito di applicazione dell'art. 177, lett. a, c.c., il diritto che nasce a favore del coniuge dal contratto preliminare non cade in comunione immediata. Ma ciò non si traduce in un *vulnus* al principio di solidarietà coniugale. L'altro coniuge avrà infatti, al momento dello scioglimento della comunione, un diritto di credito pari alla metà di quanto investito nel contratto preliminare, poiché l'impiego dei risparmi per pagare la prima rata del prezzo relativo al-

Nota:

(35) Aderisce a questa tesi Gabrielli, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 616 e s.

l'acquisto di un immobile non è certo una forma di «consumo» dei proventi.

Se è vero - come ci sembra di avere dimostrato - che l'interpretazione del sostantivo «acquisti» si risolve solo nella delimitazione dei rispettivi ambiti di operatività di due regole (la comunione immediata e la comunione differita) entrambe rivolte, seppure in modo diverso, a realizzare il principio di uguaglianza e solidarietà fra i coniugi, due sole preoccupazioni devono guidare l'attività ermeneutica: l'esigenza che la soluzione elaborata sia conforme al dato testuale oggetto di interpretazione; la necessità che il risultato sia il più possibile nitido, in modo da evitare che, da una nozione imprecisa di «acquisti», derivi un incremento della conflittualità.

A questo punto non si può non rilevare che:

- la lettura più immediata dell'art. 177, lett. a, c.c. conduce a riferire il sostantivo «acquisti» ai «beni acquistati» (36); ai beni fanno infatti riferimento la seconda parte della stessa norma, e l'art. 179 c.c.; sarebbe incongruo ritenere che la norma che definisce l'oggetto della comunione immediata riguardi l'acquisto di qualsiasi diritto, mentre la norma che individua le eccezioni all'operare della stessa regola menzioni solo i diritti reali (37);

- l'art. 810 c.c. definisce i beni come le cose che possono formare oggetto di diritti;

- pertanto l'art. 177, lett. a, c.c. deve essere interpretato nel senso che diventano comuni le cose che possono formare oggetto di diritti, acquistate durante il matrimonio.

Questa è senz'altro l'interpretazione più fedele al tenore letterale delle norme in esame. Si potrebbe però obiettare che il riferimento all'art. 810 c.c. permette di guardare il problema da una prospettiva differente, ma non a risolverlo definitivamente.

Si tratta infatti di individuare quali sono le cose «che possono formare oggetto di diritti». La dottrina che ha analizzato la definizione che si legge nell'art. 810 c.c. non ha dubbi nell'affermare che rientrano fra i beni anche quelli immateriali (38). La norma viene quindi letta in senso ampio e la nozione di bene giuridico non viene costretta entro i limiti che una interpretazione letterale dell'espressione «cose» consentirebbe. L'efficacia ermeneutica di questo sostantivo viene tuttavia recuperata su un piano differente: esso non significa che il bene giuridico deve avere una dimensione corporale, ma indica che l'apparato protettivo predisposto dall'ordinamento deve avere una natura reale. Ciò significa che sono beni in senso giuridico tutte quelle «entità» che l'ordinamento considera come possibile oggetto di diritti reali (39).

L'art. 177, lett. a, c.c. si riferisce quindi agli acquisti di beni in senso giuridico, e quindi all'acquisto di quelle «entità» in relazione alle quali l'ordinamento dispone un apparato di tutela di natura reale. Tali sono senz'altro, per tornare al tema da cui abbiamo preso le

mosse, i titoli di credito (ed in particolare le azioni e le obbligazioni emesse da una società) e, più in generale, tutti gli strumenti finanziari (40); ma anche le quote di società a responsabilità limitata.

Note:

(36) Questa, d'altra parte, era l'interpretazione pacifica dell'art. 217 c.c., che disciplinava la comunione degli acquisti prima della riforma. Per tutti si veda Tedeschi, *Il regime patrimoniale della famiglia*, 3^a ed., Torino, 1956, 287 e ss..

(37) Qualora si volesse interpretare l'art. 177, lett. a, c.c. con riferimento anche ai diritti di credito, si dovrebbe poi necessariamente ritenere che l'art. 179, c.c. impropriamente faccia riferimento ai beni, dovendo invece essere riferito a qualsiasi diritto. Una parte della dottrina (Di Martino, *Gli acquisti in regime di comunione legale fra coniugi*, cit., 78) afferma che l'interpretazione proposta nel testo è fondata «esclusivamente» sulla lettera della legge ed è per questo «assai debole»; sulla lettera della norma dovrebbe infatti prevalere la sua ratio, che è la realizzazione del principio di solidarietà fra i coniugi, ratio che sarebbe disattesa escludendo dalla comunione i diritti di credito. Abbiamo invece dimostrato che l'interpretazione letterale è coerente con il sistema normativo considerato nel suo complesso e non tradisce affatto la realizzazione del principio di solidarietà fra i coniugi ove si consideri che, nell'attuazione di questo principio, la comunione immediata coesiste con la comunione differita.

(38) Il primo riferimento è ovviamente a Pugliatti, *Beni e cose in senso giuridico*, Milano, 1962, 105: «L'interpretazione (logico-sistematica) proposta conduce a considerare come beni (in senso giuridico) le cose e le entità (immateriali) che possono formare oggetto di diritti; sicché si avranno due categorie di beni, materiali e immateriali, a seconda che abbiano come termine di riferimento oggettivo cose (materiali) o entità (immateriali)» (il corsivo è dell'Autore). Su questo punto si vedano Costantino, *I beni in generale*, in *Trattato di diritto privato* diretto da Rescigno, VII, Torino, 1982, 7; De Martino, *Dei beni in generale*, in *Commentario del codice civile* a cura di Scialoja e Branca, sub artt. 810-965, Bologna - Roma, 1976, 2 e ss.; Biondi, *I beni*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da Vassalli, IV, t. I, Torino, 1953, 9; da ultimo Scozzafava, *Dei beni*, in *Il codice civile*, *Commentario* diretto da Schlesinger, sub artt. 810-821, Milano, 1999, 5.

(39) Pugliatti, *Beni e cose in senso giuridico*, cit., 104: «L'art. 810 c.c., in quanto adopera il termine "cose", si riferisce esclusivamente ai beni che formano oggetto di diritti reali, cioè a quella categoria che il legislatore tiene presente in modo particolare; esso può ritenersi comprensivo di tutti i beni in quanto, svincolato il testo dal riferimento alle cose, si interpreti estensivamente, in modo da comprendere le altre entità, anche immateriali». Nello stesso senso Scozzafava, *op. cit.*, 19 e s.: «Fatte queste precisazioni, si deve adesso stabilire, assumendo come referente la tradizionale tipologia dei diritti soggettivi, quali di essi abbiano l'attitudine a fungere da criteri di qualificazione dei beni... Ebbene, ai diritti relativi è senz'altro preclusa la possibilità di fungere da criterio di qualificazione dei beni in senso giuridico: tali diritti, infatti, presuppongono sempre e necessariamente la precedente esistenza di un diritto assoluto. Da ciò consegue che un'entità, quando diventa oggetto di un diritto relativo, rileva già quale bene, costituendo essa il punto di riferimento di un diritto assoluto».

(40) Ci permettiamo di ricordare che in un precedente scritto (Rimini, *Acquisto immediato e differito*, cit., 179 e ss.) avevamo ipotizzato - alla luce degli elementi che è possibile rintracciare nella legislazione sull'attività di intermediazione finanziaria - che rientri nella nozione di cui all'art. 810 c.c. il «patrimonio separato» affidato da un investitore ad un intermediario finanziario, indipendentemente dal fatto che gli strumenti finanziari in cui il patrimonio è investito possano essere qualificati come titoli di credito. In questa direzione sembrava muoversi la giurisprudenza di legittimità, anche prima della sentenza in commento, anche se la questione era stata affrontata solo in un *obiter dictum*: Cass., 23 settembre 1997, n. 9355, cit., afferma infatti che ricadono in comunione tutte «le forme di impiego fruttifero del risparmio».

6. Conclusioni

Da quanto si è detto emerge una soluzione che a chi scrive pare coerente con il dato normativo e con le esigenze solidaristiche che costituiscono la *ratio* della comunione: il valore di un credito per il cui acquisto un coniuge ha investito i frutti di un bene personale o i redditi della propria attività separata resta personale del coniuge titolare ma deve essere diviso al momento dello scioglimento della comunione in quanto provento «non consumato»; quando invece la ricchezza di un coniuge viene impiegata per l'acquisto di un bene che l'ordinamento considera possibile oggetto di diritti reali, questo diventa immediatamente comune.

Posta la questione in questi termini, ci sembra che non abbia alcuna utilità la distinzione fra gli acquisti di

crediti che comportano un investimento e gli acquisti di crediti che non hanno tale natura. La linea che così si vuole tracciare è incerta e sarebbe destinata ad aumentare la conflittualità sia fra i coniugi, sia fra questi e i terzi debitori. Il tutto senza alcun apprezzabile vantaggio nella prospettiva di una efficiente tutela delle ragioni solidaristiche che costituiscono il fondamento razionale della comunione.

Ci auguriamo quindi che, a questo punto, intervengano le sezioni unite a dirimere il contrasto e che in questa occasione siano adeguatamente valutate le norme sulla comunione differita come strumento idoneo a riequilibrare le fortune economiche dei coniugi, piuttosto che ampliare in una misura destinata a rimanere indefinita gli spazi applicativi della comunione immediata.

RIVISTE

Diritto dell'Internet

Bimestrale di dottrina, giurisprudenza, prassi sulle nuove tecnologie, privacy, e-government e processo telematico

Direzione scientifica: Giuseppe Cassano

Comitato scientifico: Michele Ainis, Mario Bessone, Renato Borruso, Renato Clarizia, Giovanni Comandè, Pasquale Costanzo, Astolfo Di Amato, Ugo Draetta, Giovanni Duni, Vincenzo Franceschelli, Aurelio Gentili, Adelmo Manna, Mario Morcellini, Nicola Palazzolo, Lorenzo Picotti, Giovanni Sartor, Filippo Satta, Paolo Spada, Luigi Carlo Ubertazzi

Periodicità: bimestrale

Diritto dell'Internet è la nuova rivista bimestrale che offre un panorama completo dei profili civili, penali, amministrativi e fiscali di tutti gli aspetti del settore delle nuove tecnologie: e-commerce, contratti telematici, privacy, e-mail certificata, firma digitale, processo telematico, diritto d'autore in internet, reati informatici, e-government, internet banking.

La rivista offre un duplice aggiornamento: monitora in forma sintetica le novità normative (e non normativa) e giurisprudenziali, nazionali e internazionali e pubblica per esteso, con approfonditi commenti, quelle di maggior interesse. Annuncia temi di immediata attualità, offre soluzioni

a cura di esperti, segnala le pubblicazioni di approfondimento più significative in materia.

Il servizio online, riservato esclusivamente agli abbonati e consultabile all'indirizzo www.ipsosa.it/dirittodellinternet, permette all'utente di accedere con tempestività a tutte le novità d'interesse.

Abbonamento annuale € 120,00

Per Informazioni

- Servizio Informazioni Commerciali (tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)
- Agente Ipsosa di zona (www.ipsosa.it/agenzie)
- www.ipsosa.it

Diritto dell'Internet

Bimestrale di dottrina, giurisprudenza, prassi sulle nuove tecnologie, privacy, e-government e processo telematico

La rivista è a cura di Giuseppe Cassano, direttore scientifico, e di un comitato scientifico formato da esperti di alto livello. Offre un panorama completo dei profili civili, penali, amministrativi e fiscali di tutti gli aspetti del settore delle nuove tecnologie: e-commerce, contratti telematici, privacy, e-mail certificata, firma digitale, processo telematico, diritto d'autore in internet, reati informatici, e-government, internet banking.

scritto sulla competitività e riflessi sulla nuova tecnologia

La discussa abbuca nei confronti di accesso a Internet

Analisi del sistema pubblico di connettività SPO